

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai  
Centri di Assistenza Tecnica.

Legge regionale : "Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai Centri di Assistenza Tecnica".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di pubblicazione della presente legge, che ha presentato domanda nel termine previsto dal secondo comma dello art. 24 della L.R. 3 marzo 1978 n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella A di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25/3/1978.

Art. 2

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX, X, XI della legge 25/3/74 n. 18.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 3

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della L.R. 25/3/74 n. 18, viene modificata

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

ed aumentata di n. 67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

7° livello	n.	13
6°	"	n. 10
5°	"	n. 42
4°	"	n. 1
3°	"	<u>n. 1</u>
Totale	<u>n.</u>	<u>67</u>

**Art. 4**

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25/3/78 - 31/12/78.

**Art. 5**

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto nel Cap.214 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 "Spese di funzionamento dei CAT in agricoltura" che reca una previsione di £. 1.000.000.000=, disponibile.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Somma

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
Capozza

TABELLA A)

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CON I LIVELLI FUNZIONALI DEL RUOLO REGIONALE.

Livello funz. del ruolo reg.	Qualifiche del personale Ente di Sviluppo Irrigazione	Qualifiche del personale Consorzi di Bonifica C.C.N.L. 25/3/76
7° livello funz.	Agronomo Capo, Agronomo superiore	6^ fascia liv. 1° e 2°
6° " "	Agronomo, Consigliere	6^ " " 3° e 4°
5° " "	Perito agrario capo, Perito Agrario, Geometra Principale, Segretario amministrativo.	5^ " " 1°, 2°, 3°, 4°
4° " "	Disegnatore, Applicato	4^ " " 1°, 2°; 3°, 4°
3° " "	Autista, Fattorino	3^ " "

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 15/5/79 , ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Capozza